



SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
IL RESPONSABILE AD INTERIM
SERGIO MONTI

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR. FILE: SEGNATURA.XML
DEL CFR. FILE: SEGNATURA.XML

Invio mezzo PEC

e p.c.
Servizio

Oggetto: Procedimento .

- Richiesta dati

Con nota acquisita agli atti con prot.

il Servizio

1. ha trasmesso allo scrivente Servizio la richiesta dati prot. del della , relativa al procedimento
2. ha evidenziato alla la possibilità di avvalersi del supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli chiedendo alla medesima di integrare la richiesta con la "documentazione inerente gli "interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (IPRIPI)" e del relativo certificato di collaudo prodotti per il manufatto in questione nell'anno 2018 ... ed eventuale altra utile documentazione tecnica".

Nella richiesta dati n. del la , con riferimento alla tensostruttura installata nell'anno 2017 nella pubblica piazza della località del Comune di , *partendo dal presupposto che il manufatto non era qualificabile come temporaneo*, chiede di esprimersi in merito alla necessità dell'ottenimento dell'autorizzazione sismica e della produzione del collaudo statico e di indicare "se l'installazione del manufatto in questione in assenza di pratica sismica e di collaudo statico avrebbe comportato l'integrazione dei reati di cui agli artt. 95 e 75 del DPR 380/01".

Secondo quanto indicato nella richiesta, la tensostruttura sopradetta (ripristinata nell'anno 2018 a seguito di cedimento di elemento strutturale avvenuto nel dicembre 2017) era costituita da un telo in PVC di dimensioni pari a 12 m x 12 m sostenuto da 4 montanti realizzati con tubolari in acciaio (due di altezza pari a 6,15 m e due di altezza pari 3,65 m), ciascuno dei quali era vincolato in sommità attraverso due tiranti in acciaio e ancorato alla base ad un plinto triangolare in c.a. avente base pari a 1,6 m, altezza pari a 2,0 m e spessore pari 1,0 m. I plinti di fondazione erano collegati tra loro mediante cordoli in c.a. di dimensioni 40 x 40 cm.

Nelle more di una eventuale ulteriore richiesta di approfondimenti da parte della , eventualmente corredata dalla documentazione integrativa cui fa riferimento il Servizio , si risponde ai quesiti posti sulla base delle informazioni contenute nella documentazione ad oggi disponibile.

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel. 051.527.4792
fax 051.527.4208

Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ _____ INDICE LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 LIV 5 ANNO NUM SUB
Classif | 1448 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | Fasc | 2020 | 1 | _____

Premesso che:

1. ai sensi della L.R. 19 del 2008¹ (artt. 9 e 11) nei Comuni della Regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, fatta eccezione per gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ai fini sismici, per i quali non trova applicazione il Titolo IV della citata Legge, l'avvio e la realizzazione di lavori di cui all'articolo 9, comma 1 è subordinato al rilascio di una autorizzazione sismica².
2. Secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 9 della L.R. 19/2008, la Giunta regionale assume appositi atti di indirizzo per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi.
3. Alla data del 1° giugno 2017 l'atto d'indirizzo vigente, recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, era la D.G.R. 2272 del 2016³, la quale precisa, fra l'altro che:
 - *"Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono **esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito**, di cui agli artt. 11 e 13 del Titolo IV ("Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico") della stessa legge".*
 - *"Si intendono **privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici**", quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell'elenco A, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B", della stessa DGR.*
 - *I suddetti elenchi "hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi" descritte nella citata Delibera di Giunta regionale "possono essere ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati".*
 - *"Il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri geometrici e dimensionali, di peso, di uso e altro indicati nella descrizione degli interventi comporta l'esclusione del caso in esame dagli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici".*
 - *"Le eventuali trasformazioni successive di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, anche se portano ad altra tipologia di intervento prevista" dalla citata DGR, "sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente".*
 - *"Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata".*

¹ L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

² Modifiche in tal senso (anche se non riguardano il caso specifico) sono intervenute con la DGR del 5 giugno 2019, n. 924 "Integrazioni alla propria deliberazione di Giunta regionale n. 828 del 31 maggio 2019", con la quale sono stati individuati gli interventi locali sulle costruzioni esistenti come definiti al paragrafo 8.4.1 delle NTC 2018 quali interventi da assoggettare a deposito e sottoposti a controllo a campione anche in zona a media sismicità.

³ DGR 2272 del 21 dicembre 2016 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008".

- “Anche gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nel caso in cui siano realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono soggetti a quanto disposto dal capo II, sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001” in quanto “questa normativa speciale trova infatti applicazione in relazione a materiali e tecnologie utilizzati, indipendentemente dalla sottoposizione o meno dei relativi interventi alle procedure di autorizzazione o di deposito, di cui agli articoli 11 e 13 della L.R. n. 19 del 2008”.

Sulla base della documentazione trasmessa dal Servizio _____, della descrizione della tensostruttura riportata nella richiesta dati e partendo, come specificato nella Vs. nota, dal presupposto che il manufatto non era qualificabile come temporaneo, sebbene si ritenga da un punto di vista puramente tecnico che l'opera in oggetto sia una struttura scarsamente rilevante agli effetti della valutazione del rischio sismico, si evidenzia che la stessa non appare riconducibile a nessuno dei casi individuati negli elenchi di cui alla D.G.R. 2272/2016, che, come sopra evidenziato, hanno carattere tassativo, e pertanto si è del parere che per la tensostruttura sopra descritta sussisteva sia l'obbligo dell'autorizzazione sismica che del collaudo statico.

Si evidenzia inoltre che anche qualora fosse stato possibile inquadrare il manufatto nell'ambito degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, lo stesso sarebbe stato in ogni caso soggetto a collaudo, in quanto si ritiene che la tensostruttura in oggetto possa essere assimilata ad un'opera a struttura metallica soggetta pertanto alla disciplina di cui (alla parte II), capo II, sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001, che, come sopra richiamato, trova applicazione in relazione a materiali e tecnologie utilizzati, indipendentemente dalla sottoposizione o meno dei relativi interventi alle procedure di autorizzazione o di deposito, di cui agli articoli 11 e 13 della L.R. n. 19 del 2008.

Per quanto sopra riportato si è, infine, del parere che, in base alla disciplina vigente al 1° giugno 2017, le opere in oggetto siano state realizzate in violazione degli artt. 94 e 67 del DPR 380/2001.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Ing. Sergio Monti
documento firmato digitalmente

RR/VP